

Prot. n. 1358/21 del 29/12/2021

## **DETERMINA A CONTRARRE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CIPPATO DA SOLA RAMAGLIA, DA CONFERIRE PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA' MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL) – DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA.**  
**CIG 90507009E8**

## **L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Visto** l'art. 32 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

### **Premesso:**

- che la Società intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 (convertito con modificazione dalla L. n. 120/20), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21 (convertito con modificazione dalla L. n. 108/21), previa consultazione di più operatori economici, della fornitura di cippato da sola ramaglia da conferire presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL);
- che a tal fine è stato redatto apposito Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, corredato dai relativi allegati, ove sono indicate le modalità di partecipazione e di aggiudicazione nonché gli elementi essenziali del contratto;
- che la documentazione di cui al precedente alinea è allegata alla presente determina a formarne parte integrante;
- che il valore complessivo presunto dell'appalto è pari a Euro 117.755,38 IVA esclusa, di cui Euro 255,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;

Tanto premesso quale parte integrante del presente atto,

## **DETERMINA**

- 1) di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 (convertito con modificazione dalla L. n. 120/20), previo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, della fornitura di cippato da sola ramaglia da conferire presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL), per un valore complessivo dell'appalto è pari a Euro 117.755,38 IVA esclusa, di cui Euro 255,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di approvare l'Avviso Avviso Pubblico di Indagine di Mercato nonché i relativi allegati (tra i quali lo Schema di Contratto ed il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale), allegati alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che il contratto per l'esecuzione del servizio sarà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta dall'Aggiudicatario e dal Legale Rappresentante della Società, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50;
- 4) di autorizzare la spesa complessiva per l'appalto di cui trattasi, pari ad Euro 117.755,38, oltre Iva di legge pari al 22%, cui si farà fronte mediante fondi di bilancio;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale de La Dolomiti Ambiente S.p.a., ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 31 del d. Lgs. n. 50/2016 è il dr. Bruno Casson.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
dott. Angelo Smaniotto  
(firmato digitalmente)

Santa Giustina, 29 dicembre 2021  
Ns. rif.to prot. n. 1359/21

## **AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO**

**PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CIPPATO DA SOLA RAMAGLIA, DA CONFERIRE PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA' MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)  
CIG 90507009E8**

La Società intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 convertito con modificazione dalla L. n. 120/20, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21, convertito con modificazione dalla L. n. 108/21, previa consultazione di più operatori economici, della fornitura di cippato da sola ramaglia da conferire presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL).

### **1. STAZIONE APPALTANTE**

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  
Località Maserot - 32035 Santa Giustina (BL)  
NUTS: ITD33  
Tel. n. 0437 942756  
Fax n. 0437 857517  
PEC: dolomitiambiente@legalmail.it  
e-mail: info@dolomitiambiente.com  
sito internet: www.dolomitiambiente.com

### **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

CPV: 03417000-6 – Scarti di legno

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura franco destino di cippato da sola ramaglia di latifoglie senza foglie o con foglie secche avente pezzatura pari a 40 / 60, da conferire presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL).

A titolo indicativo e non garantito, il quantitativo della presente fornitura è stimato in circa 2.000 tonnellate.

Numero indicativo di conferimenti per settimana (motrice + rimorchio): n° 2.

### **3. DURATA DEL SERVIZIO**

La durata della fornitura è fissata in 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto, ovvero al raggiungimento delle quantità presunte succitate se precedente alla scadenza. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

L'importo complessivo della fornitura oggetto dell'appalto ammonta a Euro 94.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 255,38 non soggetti a ribasso e IVA di legge.

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di Euro 117.755,38.

L'importo posto a base di gara è pari a **47,00 euro/tonnellata**.

Nell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il proprio **miglior ribasso sul prezzo a tonnellata posto a base di gara**.

## **5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/20, convertito con modificazione dalla L. n. 120/20, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21, previa consultazione di più operatori economici.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

## **6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZATA E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **Requisiti di carattere generale:**

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo. Per partecipare alla gara il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono i motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

### **Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:**

Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso delle iscrizioni necessarie per svolgere l'attività di trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto:

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
- il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad Euro 60.000,00. Il concorrente dovrà altresì presentare l'elenco dei principali servizi prestati nei suddetti ultimi tre esercizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

## **7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI**

Ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l'offerta può essere presentata anche in qualità di mandataria di raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 48 medesimo, indicando tutte le imprese riunite ed evidenziando, inoltre, l'impresa mandataria.

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

## **8. AVVALIMENTO**

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Non è ammessa, **a pena di esclusione** la partecipazione contemporanea alla presente gara dell'ausiliario e dell'ausiliato, in qualità di concorrenti distinti.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliaria. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

## **9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, **entro le ore 13:00 del giorno 17/01/2022**, la propria manifestazione di interesse e offerta economica, redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente avviso. La stessa deve essere inviata firmata digitalmente, preferibilmente in formato pdf.

**La manifestazione di interesse e l'offerta economica dovranno pervenire, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata: [dolomitiambiente@legalmail.it](mailto:dolomitiambiente@legalmail.it)**

**Si avvisa che non saranno accettate altre modalità di presentazione.**

## **10. CONTENUTO DELL'OFFERTA**

L'offerta trasmessa dall'operatore economico per mezzo PEC deve contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

### **10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- a) Manifestazione di interesse;
- b) Documento Unico di gara europeo (DGUE) (utilizzando l'apposito modulo Allegato 1), sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato valido documento d'identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile. Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con la citata circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016;
- c) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (utilizzando l'apposito modulo Allegato 2);  
Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.  
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- d) Il "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) per le sole ditte ausiliarie: la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) per i R.T.I.: la documentazione prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) Copia del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (Allegato 3) firmata digitalmente, a pena di esclusione, per completa e incondizionata accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

### **10.2 OFFERTA ECONOMICA**

Offerta economica redatta in lingua italiana in carta semplice (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013), utilizzando il modulo Allegato 4); essa va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta, o procuratore a ciò autorizzato.

L'offerta economica dovrà riportare:

- a) il ribasso percentuale applicato, espresso in cifre e lettere, sull'importo posto a base di gara;

In caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta economica (cifre e lettere) prevale la percentuale espressa in lettere. L'offerta economica è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

L'offerta dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Non saranno considerate valide le offerte in aumento.

#### **Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio.**

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con l'avvertenza che il mancato rispetto del termine assegnato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione costituisce causa di esclusione del concorrente.

#### **Verifica dell'anomalia dell'offerta**

Il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

### **11. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.  
È ammesso il subappalto, per il quale trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### **12. GARANZIA**

La **garanzia definitiva** deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

**La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento.**

#### **Altre garanzie**

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare, per ciascun lotto, una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Qualora il concorrente vincitore di entrambi i lotti sia il medesimo, la polizza R.C.T. / R.C.O. potrà essere unica, fermo restando il massimale unico di Euro 3.000.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

La garanzia R.C.T. / R.C.O. potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'aggiudicatario purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi.

### **13. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal legale rappresentante del Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall' art.103 del D.lgs n. 50/2016; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
- b) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria così di seguito.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

### **14. SOPRALLUOGO**

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale ed alla luce delle disposizioni governative adottate nel merito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, nonché alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, il Committente ritiene opportuno non prevedere l'obbligatorietà del sopralluogo presso l'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL). **Il sopralluogo è pertanto facoltativo, su specifica richiesta del concorrente.**

### **15. PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato sul Portale Appalti nella sezione "Avvisi", sul sito della committenza [www.dolomitiambiente.com](http://www.dolomitiambiente.com), per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi.

### **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

#### **17. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO**

L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non sono ammesse offerte in aumento, ovvero incomplete.

La Società si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Termine ultimo per richiesta informazioni: 11/01/2022.

Il Codice Etico, il MOG ex 231/2001 ed il Patto di Integrità, applicabili per quanto compatibile ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio è pubblicato nella sezione "sostenibilità" del sito aziendale [www.dolomitiambiente.com](http://www.dolomitiambiente.com)

Ai sensi della legge n. 241/90 si informa che avverso la deliberazione n. 003/2019 del Consiglio di Amministrazione, ed il presente disciplinare di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail [presve@giustizia-amministrativa.ve.it](mailto:presve@giustizia-amministrativa.ve.it)

**Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:**

per aspetti di natura procedurale ed amministrativa:

R.U.P. dott. Bruno Casson, T 0437 859269, e-mail: [b.casson@dolomitiambiente.com](mailto:b.casson@dolomitiambiente.com)

**LA DOLOMITI AMBIENTE SPA**  
Il Responsabile del Procedimento



**FORNITURA DI CIPPATO DA SOLA RAMAGLIA, DA CONFERIRE PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA' MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)**

**CIG: 90507009E8**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA FORNITURA**

CPV: 03417000-6 – Scarti di legno

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di cippato da sola ramaglia di latifoglie senza foglie o con foglie secche avente pezzatura pari a 40/60 mm, e la relativa consegna presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL).

A titolo indicativo e non garantito, il quantitativo della presente fornitura è stimato in circa 2.000 tonnellate.

Numero indicativo di conferimenti per settimana (motrice + rimorchio): n° 2.

Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per la Stazione Appaltante. Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.

Tutte le operazioni inerenti la presente fornitura e quelle a questa collegate sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

Il capitolato rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

### **ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'importo complessivo della fornitura oggetto dell'appalto ammonta a Euro 94.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 255,38 non soggetti a ribasso e IVA di legge.

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di Euro 117.755,38. Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di tutte le prestazioni e/o attività che devono essere eseguite per lo svolgimento del servizio.

### **ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA**

La scadenza della fornitura è fissata alla data del 31.12.2022, ovvero al raggiungimento delle 2.000 tonnellate presunte se precedente alla scadenza suindicata.

Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 4 – OFFERTA ECONOMICA**

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel bando-disciplinare di gara.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Nel formulare l'offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

#### **ART. 5 - REFERENTI DELL'ESECUZIONE**

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L'Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).

#### **ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La consegna del materiale deve essere effettuata in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi gestito dal Committente.

La consegna del materiale deve essere eseguita entro 7 giorni naturali e consecutivi a far data dall'ordine trasmesso al fornitore tramite PEC e deve essere accompagnata da apposita bolla in duplice copia.

Il peso è verificato a destino; tale peso è quello considerato valido per la successiva fatturazione.

Le consegne dovranno essere eseguite in presenza del personale del committente e nel rispetto delle procedure di accesso e delle procedure operative previste per l'impianto che saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore.

I conferimenti del materiale vanno effettuati esclusivamente durante gli orari di apertura dell'ufficio accettazione, di seguito riportati:

Lunedì	7.30 – 13.00
Martedì	7.30 – 13.00
Mercoledì	7.30 – 13.00
Giovedì	7.30 – 15.00 (orario continuato)
Venerdì	7.30 – 13.00
Sabato	7.30 – 12.30

#### **ART. 7 - VARIANTI E MIGLIORIE**

Non sono ammesse varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale.

#### **ART. 8 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI**

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto.

#### **ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., La Dolomiti Ambiente spa ha allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo all'impianto oggetto di gara al fine di:

- informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da La Dolomiti Ambiente spa nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del servizio previsto.

Detto documento sarà poi allegato al Contratto.

L'Appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- ii) a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatrice ha definito in materia;



- iii) a disporre e controllare che i propri dipendenti, nonché i dipendenti di eventuali soggetti terzi coinvolti nel servizio, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuate e collettive previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- iv) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- v) ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

I dipendenti dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori dovranno esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore dell'indicazione del datore di lavoro.

#### **ART. 10 - GARANZIE**

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, è stipulata secondo lo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare cui intende concorrere una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T. / R.C.O.), con il massimale unico di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

#### **ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

#### **ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

La scrivente Società è assoggettata al meccanismo dello split payment ed alla fatturazione elettronica.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

#### **ART. 15 - PENALI**

A carico dell'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardata esecuzione della consegna oltre la data concordata nell'ordine stesso.

Nel caso il committente certifichi la non conformità del carico per la presenza di materiali indesiderati (metalli, plastiche, gomme, vetro, terra, sassi, pietre) all'interno dello stesso, verrà applicata una decurtazione del 30% sul costo del carico giudicato non conforme.

#### **ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto

rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

#### **ART. 18 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. Il Codice Etico e il modello 231/2001 sono consultabili presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet [www.dolomitiambiente.com](http://www.dolomitiambiente.com).

#### **ART. 20 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

#### **ART. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

#### **ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

#### **ART. 23 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE**

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 24 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

**FORNITURA DI CIPPATO DA SOLA RAMAGLIA, DA CONFERIRE PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA' MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)**

**CIG: 90507009E8**

Tra i signori:

- 1) ..... nato a ..... il ....., C.F. ...., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse di La Dolomiti Ambiente S.p.A. (C.F. 00878390251), in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società;
- 2) ....., nato a ..... (.....) il ....., ivi residente in ....., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta ....., con sede in ..... via ..... (C.F. ....), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell'associazione temporanea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.

**P R E M E S S O**

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data ..... è stato stabilito di procedere all'affidamento della fornitura di cippato da sola ramaglia, da conferire presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL), stabilendo altresì di procedere alla relativa aggiudicazione mediante procedura negoziata il criterio del minor prezzo, da esperire ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016;
- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data ..... è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di ..... da ..... che con il ribasso offerto del .....% sul prezzo posto a base di gara è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;
- che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, in quanto si tratta di procedura semplificata esperita ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016;
- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: ..... capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ....., mandante/i, sottoscritta in data ....., registrata all'Agenzia delle Entrate di ..... il ..... al n. ....serie ...;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

**ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO**

La Dolomiti Ambiente S.p.A. come sopra rappresentata, concede in appalto alla ditta ..... da ....., che accetta la fornitura di cippato da sola ramaglia di latifoglie senza foglie o con foglie secche avente pezzatura pari a 40/60 mm, e la relativa consegna presso l'impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL), per una quantità presunta complessiva di 2.000 tonnellate. Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per il Committente. Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.

Il presente contratto è a misura.

L'esecuzione del servizio è disciplinata dagli artt. 1, 5 e 7 del Capitolato speciale.

La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione della fornitura e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, dell'offerta presentata in sede di gara e del DUVRI. Tutti i documenti citati nel presente articolo vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

#### **ART. 2 – CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA**

L'importo per l'esecuzione della fornitura viene fissato in complessivi €/tonn....., oneri per la sicurezza e IVA esclusi, giusta il ribasso del .....% offerto, sull'importo posto a base di gara. Ai fini del valore contrattuale l'importo di aggiudicazione ammonta a € .....

#### **ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA**

La durata della fornitura è fissata in 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto, ovvero al raggiungimento delle quantità presunte succitate se precedente alla scadenza. Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto.

Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi:

.....  
I predetti servizi pertanto, potranno essere concessi in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 18° comma dell'art.105 medesimo.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell'art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell'istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

- a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;  
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.



- c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

#### **ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

#### **ART. 6 - GARANZIE**

Il Committente accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\ fideiussione bancaria n. .... prestata dalla compagnia assicuratrice ..... - Agenzia di ..... (...) -\ Banca ..... - Sede di ....., da ..... intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di € ....., nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione stipulata per tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di € 3.000.000,00, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile

#### **ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

#### **ART. 8 – PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario, entro 60 giorni d.f.f.m. o se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

In applicazione dell'art.30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN ....., acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono ..... C.F. ....

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

#### **ART. 9 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 15 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

#### **ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il

pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

#### **ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare il committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

#### **ART. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

#### **ART. 14 - RISERVATEZZA**

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

#### **ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in ....., presso la sede legale dell'impresa medesima.

#### **ART. 16 – CONTROVERSIE**

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

#### **ART. 18 - RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Il presente atto redatto in \_\_\_\_\_ originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE  
– firma (digitale)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
– firma (digitale)

Si approvano specificatamente e si accettano espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole di cui ai precedenti artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

L'APPALTATORE  
– firma (digitale)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
– firma (digitale)

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

- Offerta economica del .....
- D.U.V.R.I.
- Patto di Integrità

SCHEMA DI CONTRATTO